



Repubblica Italiana
CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

“Casa Consortile della Legalità”

C.F.: 82001410818 P.IVA: 00257580811

www.comune.mazaradelvallo.tp.it

-----oOo-----

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 09.09.2025

Sommarrio

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
<i>Articolo 1</i>	<i>5</i>
<i>Oggetto e scopo del regolamento</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>5</i>
<i>Limiti alla potestà regolamentare</i>	<i>5</i>
TITOLO II°	5
ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE	5
<i>Articolo 3.....</i>	<i>5</i>
<i>Individuazione delle entrate tributarie</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>6</i>
<i>Soggetti Responsabili delle Entrate.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5.....</i>	<i>6</i>
<i>Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6.....</i>	<i>6</i>
<i>Agevolazioni.....</i>	<i>6</i>
TITOLO III°	6
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	6
<i>Articolo 7.....</i>	<i>6</i>
<i>Forme di gestione.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>7</i>
<i>Modalità di pagamento dei tributi.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>7</i>
<i>Attività di verifica e controllo.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>7</i>
<i>Attività di accertamento delle entrate tributarie</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>7</i>
<i>Attività di accertamento delle entrate non tributarie.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 12</i>	<i>8</i>
<i>Importo minimo per recupero tributario.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>8</i>
<i>Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 14</i>	<i>9</i>

<i>Sanzioni tributarie ed interessi moratori.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 15</i>	<i>9</i>
<i>Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>9</i>
<i>Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento e/o contestazione di addebito/richiesta di adempimento</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 17.....</i>	<i>11</i>
<i>Riscossione coattiva delle entrate</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 18.....</i>	<i>12</i>
<i>Rimborsi.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 19</i>	<i>12</i>
<i>Compensazione: definizione, presupposti ed effetti e compensazione su istanza.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 20.....</i>	<i>13</i>
<i>Compensazione su proposta d'ufficio.....</i>	<i>13</i>
TITOLO IV	13
STRUMENTI PARTECIPATIVI E GARANZIE PER IL CONTRIBUENTE: INTERPELLO, CONTRADDITTORIO INFORMATO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	13
CAPO I° INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE	13
<i>Articolo 21</i>	<i>13</i>
<i>Diritto di interpello del contribuente</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 22.....</i>	<i>13</i>
<i>Presentazione dell'istanza di interpello</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 23.....</i>	<i>14</i>
<i>Istanza di interpello.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 24 Adempimenti del Comune.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 25</i>	<i>15</i>
<i>Efficacia della risposta all'istanza di interpello.....</i>	<i>15</i>
CAPO II AUTOTUTELA	15
<i>Articolo 26.....</i>	<i>15</i>
<i>Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 27.....</i>	<i>16</i>
<i>Esercizio del potere di autotutela facoltativa.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 28.....</i>	<i>16</i>
<i>Principio del contraddittorio.....</i>	<i>16</i>
CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	17
<i>Art. 29.....</i>	<i>17</i>
<i>Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione.....</i>	<i>17</i>

<i>Art. 30.....</i>	<i>18</i>
<i>Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 31.....</i>	<i>18</i>
<i>Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione</i>	<i>18</i>
<i>Art. 32.....</i>	<i>18</i>
<i>Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 33.....</i>	<i>19</i>
<i>Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente</i>	<i>19</i>
<i>Art. 34.....</i>	<i>19</i>
<i>Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento</i>	<i>19</i>
<i>Art. 35.....</i>	<i>19</i>
<i>Atto di accertamento con adesione.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 36</i>	<i>20</i>
<i>Perfezionamento della definizione.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 37.....</i>	<i>20</i>
<i>Effetti della definizione</i>	<i>20</i>
<i>Art. 38 Riduzione della sanzione.....</i>	<i>20</i>
CAPO IV.....	20
GARANZIE PER IL CONTRIBUENTE.....	20
<i>Art. 39.....</i>	<i>20</i>
<i>Tutela dell'affidamento e della buona fede.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 40.....</i>	<i>21</i>
<i>Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 41</i>	<i>21</i>
<i>Divieto di bis in idem nel procedimento tributario.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 42</i>	<i>21</i>
<i>Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 43.....</i>	<i>21</i>
<i>Nullità degli atti dell'amministrazione comunale</i>	<i>21</i>
<i>Art. 44</i>	<i>22</i>
<i>Divieto di divulgazione dei dati del contribuente</i>	<i>22</i>
<i>Art. 45.....</i>	<i>22</i>
TITOLO VI°.....	23
DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....	23
<i>Articolo 46 Disposizioni finali.....</i>	<i>23</i>

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della disposizione dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina in via generale le entrate comunali di natura tributaria, extratributaria e patrimoniali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Mazara del Vallo.
3. Il presente regolamento, inoltre, regola le materie disciplinate dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
5. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo.
7. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

TITOLO II°

ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

Articolo 3

Individuazione delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 4

Soggetti Responsabili delle Entrate

1. Il responsabile delle singole risorse di entrata è il Dirigente, il Responsabile del Servizio o altro soggetto avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per ciascuna entrata.
2. Con propria determinazione il Sindaco, per ogni tributo di competenza del comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo attribuendogli i poteri di legge.
3. Il Funzionario Responsabile del tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito.
4. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Articolo 5

Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate, dall'organo competente, entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita famigliare dei contribuenti.

Articolo 6

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitino di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO III°

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7

Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997 perseguendo gli obiettivi di

maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Articolo 8

Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Articolo 9

Attività di verifica e controllo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Entrate e Tributi e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
3. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione relative a:
 - a) risorse tributarie comunali,
 - b) risorse tributarie erariali dirette ed indirette ai sensi dell'art. 1 del D. L. 203/2005, individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2018,una quota del gettito accertato e riscosso a titolo di Imposta Comunale Propria (IMU) e Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI) è destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e ai compensi incentivanti del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 89 del TUEL.

Articolo 10

Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio Entrate/Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
 - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, salvo diverse disposizioni di legge, a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.

Articolo 11

Attività di accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione) . Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzione dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il

servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 12

Importo minimo per recupero tributario

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 12,00 (dodici/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
2. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.
3. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00).

Articolo 13

Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g) della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
3. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
4. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
5. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
6. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e

non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 17.

Articolo 14

Sanzioni tributarie ed interessi moratori

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.
4. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Articolo 15

Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Entrate/Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno) o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria e a procedure di accertamento con adesione.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Dirigente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori sono nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Articolo 16

Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento e/o contestazione di addebito/richiesta di adempimento

1. Il Funzionario Responsabile dell'Entrata può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed

esigibili di natura tributaria e patrimoniale/extratributaria, risultanti da avvisi di accertamento esecutivo e/o contestazione di addebito/richiesta di adempimento, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R. D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.

2. Su espressa istanza del contribuente, il Funzionario Responsabile dell'Entrata, può rilasciare dilazioni di pagamento su debiti (sia tributari, patrimoniali o extratributari) che non abbiano maturato i requisiti di cui al precedente comma 1, ad eccezione dell'Imposta Municipale Propria e delle addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo bene"beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
3. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.

IMPORTO DEBITO	PERSONE FISICHE / DITTE INDIVIDUALI
fino ad € 1.500,00	semplice dichiarazione stato di temporanea difficoltà
da € 1.500,01	valutazione della dichiarazione ISEE

IMPORTO DEBITO	PERSONE GIURIDICHE
fino ad € 5.000,00	semplice dichiarazione stato di temporanea difficoltà
da € 5.000,01 a € 30.000,00	valutazione economico patrimoniale e situazione finanziaria dell'impresa e/o risultante dai documenti di bilancio (es. documentazione richiesta da Agenzia Entrate Riscossione)
da € 30.000,01 in poi	la concessione della dilazione è subordinata altresì all'obbligo da parte del contribuente di prestare idonea garanzia, sotto forma di di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici e/o altra idonea garanzia.

4. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile dell'Entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e in base al seguente schema:

SCHEMA PIANO DI RATEAZIONE		
	Numero rate mensili	Importo minimo rata
fino a 200 €	Nessuna dilazione	
Da 200,01 a 1.500,00 €	Numero massimo di rate 6	€ 100,00
Da 1.500,01 a 5.000,00 €	Numero massimo di rate 12	€ 150,00
Da 5.000,01 a 6.000,00	Numero massimo di rate 20	€ 300,00
Da 6.000,01 a 20.000,00	Numero massimo di rate 36	€ 400,00
Oltre 20.000,01	Numero massimo di rate 36 con 1 ^a rata 20% del debito	€ 400,00

5. Per importi superiori ad € 30.001,00, al netto dell'acconto del 20% versato con la prima rata, la concessione della dilazione è subordinata altresì all'obbligo, da parte del contribuente, di prestare idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici e/o altra idonea garanzia.

6. Il contribuente ha altresì facoltà di richiedere un piano di dilazione con un numero di rate mensili inferiori rispetto a quelle indicate nello schema di cui al punto 3;

7. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
8. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. non saranno concessi altri piani di dilazione, anche per debiti ed annualità diverse, se il debito di cui al punto 6 non è estinto.
9. Ricevuta la richiesta di rateazione, Il comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo o il pignoramento in tutte le sue forme (mobiliare, immobiliare o presso terzi) solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione: con il pagamento delle prime tre rate è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo o eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
11. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
12. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Funzionario Responsabile.
13. Il contribuente dovrà esibire entro 10 giorni dalla data del versamento, la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia.
14. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D. Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

Articolo 17

Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
 - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il dirigente/ funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione.
6. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione coattiva, su domanda del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà come definita all'art. 16 co 1 e 2, concede la ripartizione del pagamento delle

somme dovute, a seguito della notifica degli atti di accertamento esecutivo, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- Fino a euro 100,00: nessuna rateizzazione;
- Da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- Da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- Da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
- Da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- Da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- Oltre euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

Articolo 18

Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
4. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
5. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art. 14, comma 3 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici/00).

Articolo 19

Compensazione: definizione, presupposti ed effetti e compensazione su istanza

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Le obbligazioni extra-tributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile.
3. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune se sono già decorsi i termini previsti dalla normativa vigente per l'impugnazione dello stesso.
4. La compensazione potrà riguardare diverse annualità e/o periodi di imposta del medesimo tributo comunale ovvero di tributi locali diversi; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
5. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.
6. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui ai precedenti comma deve munirsi di attestazione da parte dell'ufficio tributi ove si certifica il credito vantato nei confronti dell'Ente.
7. Il contribuente che si avvale della compensazione dovrà comunicare all'ufficio tributi, a mezzo pec ovvero a mezzo protocollo generale, il modello di pagamento per consentire all'ufficio predetto l'allineamento dei dati.
8. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso

precedentemente formulata all'Ente. In tal caso alla comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.

9. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio preposto a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

Articolo 20

Compensazione su proposta d'ufficio

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili di qualunque specie e natura ed il medesimo dovesse risultare, alla data dell'emissione del pagamento, debitore dell'Ente per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune procede alla compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Al contribuente dovrà essere comunicata la richiesta di pagamento del debito totale ovvero residuale di cui al precedente comma ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il credito verrà in tutto o in parte compensato sino alla disponibilità del debito accertato.
3. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito maturato nei confronti del Comune, quest'ultimo procederà al versamento per la differenza.
4. La compensazione credito/debito di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
 - b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;
 - d) liquidazione contributi sociali;
 - e) somme concesse a titolo di benefici economici di natura socio/assistenziale.

TITOLO IV

STRUMENTI PARTECIPATIVI E GARANZIE PER IL CONTRIBUENTE: INTERPELLO, CONTRADDITTORIO INFORMATO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I°

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 21

Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/20000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 22

Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione

di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 24. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune di Mazara del Vallo; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
3. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 28.
4. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
- 7.

Articolo 23

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 25, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 25;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 24

Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet del Comune di Mazara del Vallo.

Articolo 25

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 23 comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 24 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO II

AUTOTUTELA

Articolo 26

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la

responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 27

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 26, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 26.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
5. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
6. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
7. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) realizzare l'interesse pubblico;
 - b) ripristinare la legalità;
 - c) ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
 - d) migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
8. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
9. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
10. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Articolo 28

Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali

- conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di cui ai precedenti articoli 26 e 27;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
 5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
 6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
 7. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili e gli immobili dichiarati esenti degli enti non commerciali ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
 8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
 9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
 11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

CAPO III

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 29

Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel

proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. N. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento, sia per gli avvisi di accertamento e rettifica per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, previsto dal precedente articolo 28, sia per quelli per i quali si applica.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Art. 30

Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 31

Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio, per gli atti indicati nell'art. 28 comma 2, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dello schema d'atto.

Art. 32

Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente e che riguardano gli atti indicati nell'art. 28, comma 2, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c) degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata

risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 33

Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, o di rettifica per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 28, comma 8. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto.
3. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
4. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
5. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
6. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nel caso in cui l'istanza sia presentata a seguito alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di trenta giorni.
7. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 34

Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 33 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 30.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 35

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore generale o speciale e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;

- b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
- c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 36

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del precedente art. 16. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 16.

Art. 37

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 38

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

CAPO IV

GARANZIE PER IL CONTRIBUENTE

Art. 39

Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 40

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 41

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale (è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed oggetti impositivi differenti in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune).

Art. 42

Annulabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Art. 43

Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli

se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 44

Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

TITOLO V°

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 45

Ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso e estensione della sua applicazione

1. La sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
 - f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche oltre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

3. Per le entrate, diverse da quelle tributarie, quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 46 Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga il Regolamento Generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 31/03/2021 e ss.mm.ii.;
2. Le disposizioni di cui al Titolo III e del Titolo IV del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.